

# CV144 - Allianz - clausola conciliazione paritetica

## CV144 - Allianz - clausola conciliazione paritetica

### AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 37 bis del *Codice del Consumo*  
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)

#### CV/144 Allianz – clausola conciliazione paritetica

Informata l’Autorità nella sua adunanza del 6 aprile 2016, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 23, comma 6 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

#### IL PROCEDIMENTO

In data 22 marzo 2016, è stato avviato il procedimento CV/144 Allianz – clausola conciliazione paritetica nei confronti di Allianz S.p.A. (di seguito, Allianz).

Il procedimento ha ad oggetto la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto Bonus/Malus che risultano utilizzati dal professionista nel corso dell’anno 2015.

#### SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA

Servizi di assicurazione auto.

#### CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Costituisce oggetto del presente procedimento la clausola di seguito trascritta, limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori: “*Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a: - non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili); - ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo*”.

#### PROFIL OGGETTO DI VALUTAZIONE

1.1. La clausola descritta, in sé e/o nel contesto dell’intero modulo contrattuale, appare vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

#### SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

#### MODALITÀ’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica [CV144@agcm.it](mailto:CV144@agcm.it), dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.

I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV/144 Allianz – clausola conciliazione paritetica. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.

In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulla clausola oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione della stessa ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo.